

# **ALLEGATO A**

## **STATUTO UNIONE “VAL D’ENZA”**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 29/11/2012**

## **Titolo I Elementi Costitutivi**

Art.1 Principi fondamentali

Art.2 Finalità- Funzioni e Servizi

Art.3 Modalità di attribuzione o revoca delle funzioni e dei servizi all'Unione

Art.4 Sede dell'Unione

Art.5 Scioglimento dell'Unione

Art.6 Recesso di un Comune dall'Unione e adesione di nuovi Comuni

## **Titolo II Ordinamento strutturale**

Art. 7 Organi dell'Unione

Art. 8 Consiglio dell'Unione

Art. 9 Competenze del Consiglio dell'Unione

Art. 10 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Art. 11 Funzionamento del Consiglio

Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art 13 Composizione e nomina della Giunta dell'Unione

Art 14 Competenze della Giunta dell'Unione

Art.15 Conferenza degli Assessori Comunali

Art 16 Cessazione dalla carica di componente della Giunta dell'Unione

Art. 17 Nomina del Presidente e Vice-Presidente dell'Unione

Art. 18 Competenze del presidente dell'Unione

Art. 19 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

Art. 20 Divieti di incarichi e consulenze

Art. 21 Permessi, indennità

Art. 22 Regolamenti

## **Titolo III Partecipazione**

Art. 23 Criteri generali

Art. 24 Consultazioni

## **Titolo IV Forme di collaborazione con altri enti**

Art. 25 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

Art. 26 Convenzioni

Art. 27 Accordi di programma

## **Titolo V Uffici e Personale**

Art.28 Organizzazione degli uffici

Art.29 Personale dell'Unione

## **Titolo VI Ordinamento finanziario**

Art.30 Ordinamento

Art.31 Risorse finanziarie

Art.32 Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate

Art.33 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art.34 Bilancio e programmazione finanziaria

Art.35 Rendiconto

Art.36 Controllo interno

Art.37 Revisione economico finanziaria

Art.38 Affidamento del Servizio di Tesoreria

## **Titolo VII Disposizioni transitorie e finali**

Art.39 Personale

Art.40 Segretario dell'Unione

Art.41 Trasformazione Associazione Intercomunale

Art 42 Atti Regolamentari

Art 43 Norme transitorie e finali

Art.44 Entrata in vigore

Art.45 Prima convocazione del Consiglio dell'Unione

## TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

### *Art.1*

#### *Principi fondamentali*

1. L'Unione dei Comuni "Val d'Enza" - in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle Comunità locali della regione Emilia Romagna e della provincia di Reggio Emilia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Montecchio Emilia, Cavriago, Campegine, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Bibbiano, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui al D.Lgs 267/2000.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Montecchio Emilia, Cavriago, Campegine, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Bibbiano.

### *Art.2*

#### *Finalità-Funzioni e Servizi*

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i Comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:
  - Corpo unico intercomunale di Polizia Locale.
  - Protezione Civile
  - Servizio Sociale Integrato
  - Coordinamento delle biblioteche
  - Coordinamento delle politiche educative
  - Coordinamento dello Sport
2. All'Unione possono essere attribuite, secondo le modalità di cui al successivo articolo, le seguenti altre funzioni e/o servizi:
  - Gestione del personale
  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  - Gestione unificata dell'ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti;
  - Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government;
  - Gestione unificata attività istituzionali;
  - Gestione unificata viabilità, circolazione e servizi connessi;
  - Gestione del territorio
  - Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

### **Art.3**

#### ***Modalità di attribuzione o revoca delle funzioni e dei servizi all'Unione***

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione di cui all'art. 2 del presente Statuto, viene effettuato mediante conferimento delle funzioni da parte di un numero di Enti pari almeno la maggioranza dei ~~di tutti~~ i Comuni dell'Unione fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione; non è ammesso, ~~infatti~~, il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di singoli Comuni.
2. Il conferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con la sottoscrizione, da parte dei Comuni e del Presidente dell'Unione, di un'apposita convenzione precedentemente approvata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sia dai Consigli Comunali aderenti all'Unione sia dal Consiglio dell'Unione stessa. Detta convenzione deve, in ogni caso, prevedere:
  1. il contenuto della funzione o dei servizi trasferiti;
  2. la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
  3. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
  4. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
  5. l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
  6. le modalità di recesso.
3. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e servizi che non rientrino fra quelle elencate all'art. 2, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato da tutti i Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai servizi trasferiti all'atto di sottoscrizione della convenzione precedentemente approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione.
5. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti all'Unione è deliberata ~~da tutti~~ dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a disciplinare i rapporti intercorrenti tra gli Enti.

### **Art. 4**

#### ***Sede dell'Unione***

1. L'Unione ha sede nel Comune di Montecchio Emilia.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; la/il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Unione la Giunta individua apposito spazio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

### **Art. 5**

#### ***Scioglimento dell'Unione***

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento dell'Unione stessa il recesso dall'Unione dei 4/5, arrotondati per difetto, dei Comuni aderenti deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta delle/dei Consigliere/i assegnate/i.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il nominativo del Commissario Liquidatore.
4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario liquidatore trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.

5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione si rinvia all'art. 29 del presente Statuto.

#### **Art. 6**

##### ***Recesso di un Comune dall'Unione e adesione di nuovi Comuni***

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Consiglio dell'Unione, preso atto del recesso del Comune, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati provvede a disciplinare i rapporti intercorrenti tra gli Enti.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo, comunque, il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
3. Per la disciplina del personale in caso di recesso da parte di un singolo Ente si rinvia all'art 29 del presente Statuto.
4. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### **Art.7**

##### ***Organi dell'Unione***

1. Sono organi dell'Unione:
  - il Consiglio
  - la Giunta
  - la/il Presidente.
2. Gli Organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni. I componenti o titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari.

#### **Art. 8**

##### ***Consiglio dell'Unione***

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione – che è anche Presidente del Consiglio dell'Unione stessa - e da **24** membri.

**I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto.** I Consigli Comunali **eleggono, a scrutinio segreto, i restanti Consiglieri** a maggioranza semplice con il metodo del voto limitato ad un componente tra i Consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione secondo il seguente schema:

- Bibbiano 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Sant'Ilario d'Enza 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Montecchio Emilia 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Cavriago 3 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Campegine 2 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- Gattatico 2 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)
- San Polo d'Enza 2 Consiglieri (di cui 1 esponente della minoranza)

3. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del Consiglio, questo è validamente insediato purché sia eletta la maggioranza dei suoi componenti ed è successivamente integrato in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
4. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare, con apposito scrutinio, i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno, con apposito scrutinio, i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.
5. Le rappresentanti e i rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione secondo le procedure di cui all'art. 12, comma 5, del presente Statuto.
7. Le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dell'Unione sono svolte dal Vicepresidente dell'Unione.

#### **Art. 9**

#### ***Competenze del Consiglio dell'Unione***

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione. Le competenze del Consiglio dell'Unione, in riferimento alle funzioni ed ai servizi trasferitigli dai Comuni partecipanti, sono quelle che la legge attribuisce ai Consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno, a pena di decadenza.

#### **Art. 10**

#### ***Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio***

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà delle/dei componenti assegnati senza computare a tal fine il Presidente.
2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo delle/dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta delle/dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 11**

#### ***Funzionamento del Consiglio***

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta degli assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la

- discussione delle proposte. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio dell'Unione provvede con la stessa maggioranza.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dalla/dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dalla/dal vicepresidente dell'Unione.
  3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà, inoltre, la Presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione.

## **Art. 12**

### ***Decadenza e dimissioni dei Consiglieri***

1. Decade dalla carica il Consigliere dell'Unione che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate ed assunte subito al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza o le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di trenta giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

## **Art 13**

### ***Composizione e nomina della Giunta dell'Unione***

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

## **Art. 14**

### ***Competenza della Giunta dell'Unione***

1. La Giunta collabora con la/il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze della/del Presidente, della/del Segretario, delle/ dei dirigenti o delle/dei Responsabili del servizio.
3. La Giunta dell'Unione adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti nelle materie di propria competenza. Essa delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.



**Art. 15**  
**Conferenza degli Assessori Comunali**

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascun servizio in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituite dagli Assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie, dal Responsabile del Servizio dell'Unione e dal componente della Giunta dell'Unione eventualmente delegato dal Presidente per le materie attribuite quale organo propulsivo per la gestione delle Funzioni e dei Servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono coordinate e convocate dal Presidente dell'Unione o dal componente della Giunta dell'Unione eventualmente delegato o dall'Assessore Comunale individuato dal Presidente stesso tra i partecipanti alla Conferenza.

**Art.16**  
***Cessazione dalla carica di componente della Giunta dell'Unione***

1. La cessazione dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.

**Art.17**  
***Nomina del Presidente e del Vice presidente dell'Unione***

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente e Vice presidente dell'Unione per la durata di due anni salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione sono individuati dalla Giunta dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa, tra i Sindaci dei Comuni aderenti, garantendo il principio della turnazione.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente e di Vicepresidente dell'Unione. In ogni caso di vacanza, assenza ed impedimento del Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
4. E' facoltà della Giunta dell'Unione deliberare – a maggioranza assoluta dei componenti - la proroga, per una sola volta e per la durata massima di un anno, dell'incarico di Presidente e Vice presidente dell'Unione.

**Art. 18**  
***Competenze della/del presidente dell'Unione***

1. La/Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. La/Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Unione e delle strutture gestionali-esecutive; nomina ed impartisce le direttive alla/al Segretario dell'Unione, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce, infine, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti per gli Enti Locali.
3. La/Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
4. La/Il Presidente può concedere delega ai singoli componenti della Giunta per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

**Art. 19**  
***Incompatibilità per i/le componenti degli organi dell'Unione***

1. In quanto compatibili si applicano, agli organi dell'Unione ed ai loro componenti, le norme in materia d'incompatibilità vigenti per gli Enti Locali.

## **Art. 20**

### ***Divieto di incarichi e consulenze***

1. Alla/al Presidente, alle componenti ed ai componenti della Giunta ed alle Consigliere ed ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

## **Art. 21**

### ***Permessi, indennità***

1. Alla/al presidente, alle/agli assessori ed alle Consigliere e ai Consiglieri si applica la normativa vigente in materia di "status degli amministratori locali" per quanto attiene i permessi.
2. Nessuna indennità o gettone sono dovuti al/alla Presidente, al/alla Vicepresidente dell'Unione, ai/alle componenti della Giunta ad eccezione dei Consiglieri dell'Unione ai quali sarà corrisposto un gettone di presenza commisurato a quello riconosciuto ai Consiglieri Comunali del Comune sede dell'Unione stessa.

## **Art. 22**

### ***Regolamenti***

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta delle/dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto

## **TITOLO III**

### **PARTECIPAZIONE**

## **Art. 23**

### ***Criteri generali***

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalla specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell' ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

## **Art.24**

### ***Consultazioni***

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia. Di dette proposte - verificate la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

## **TITOLO IV** **FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

### **Art. 25**

#### ***Rapporto con i Comuni componenti l'Unione***

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione.
2. L'Unione d'intesa con i Comuni componenti stabilisce le modalità per l'invio delle copie degli avvisi di convocazione dei rispettivi Consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Entro il 15 settembre di ciascun anno, la/il presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

### **Art. 26**

#### ***Convenzioni***

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta delle/dei componenti assegnati, nella quale devono essere indicati:
  1. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
  2. i fini e la durata della convenzione
  3. le modalità di finanziamento
  4. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti Pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

### **Art. 27**

#### ***Accordi di programma***

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
  - tempi previsti;
  - modalità di finanziamento;
  - adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

## **TITOLO V UFFICI E PERSONALE**

### **Art. 28**

#### ***Organizzazione degli uffici***

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

### **Art 29**

#### ***Personale dell' Unione***

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione può assumere personale proprio e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o nel caso cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale funzionalmente assegnato all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza mentre il personale trasferito e quello assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dal Consiglio dell'Unione stessa. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
5. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale sarà assegnato al Comune recedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

## **TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Art. 30**

#### ***Ordinamento***

1. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

**Art. 31**  
***Risorse finanziarie***

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
  - contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
  - trasferimenti operati dai Comuni componenti;
  - tasse e diritti per servizi pubblici;
  - risorse per investimenti;
  - altre entrate
  - contributi erogati dalla Unione Europea e da altri organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

**Art. 32**  
***Modalità di ripartizione delle spese e delle entrate***

1. Il differenziale in negativo tra le entrate e le spese (distinte in parte corrente ed in parte capitale) risultante dal bilancio di previsione, sarà ripartito tra tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello del bilancio di previsione che si sta redigendo. Le quote saranno riparametrate ogni anno in ragione dell'andamento demografico di ogni singolo Comune.
2. Al principio generale di cui al comma precedente le singole convenzioni possono derogare per le specificità proprie del servizio o funzione che si decide di gestire in forma associata.

**Art. 33**  
***Ordinamento contabile e servizio finanziario***

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

**Art 34**  
***Bilancio e programmazione finanziaria***

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione
2. Al bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - sono allegati:
  - la relazione previsionale e programmatica
  - il bilancio pluriennale
  - tutti i documenti previsti dalla legge
3. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

**Art. 35**  
***Rendiconto***

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto:
  - la relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
  - la relazione del revisore del conto
  - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalle disposizioni vigenti per gli Enti Locali e dal regolamento di contabilità.

### **Art. 36** ***Controllo interno***

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile della/del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dalla/dal responsabile del servizio finanziario.
4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
  - garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - valutare le prestazioni del personale;
  - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

### **Art. 37** ***Revisione economica e finanziaria***

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

### **Art. 38** ***Affidamento del Servizio di Tesoreria***

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. Fino all'espletamento della gara il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 39** *Personale*

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni ed eventuali altri istituti previsti dalla normativa vigente per gli Enti Locali.
2. Il personale consortile è trasferito all'Unione dal momento della sottoscrizione, da parte dei rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione stessa, della convenzione con la quale viene attribuita al nuovo Ente la gestione della funzione di Polizia Locale e Protezione Civile.

#### **Art. 40** *Segretario dell'Unione*

1. Fino all'assegnazione di un proprio segretario, l'Unione si avvale, previa stipulazione di apposita convenzione, del Segretario Comunale di uno dei Comuni che la compongono; in caso di assenza del segretario titolare le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario.

#### **Art. 41** *Trasformazione Associazione Intercomunale*

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Intercomunale "Val d'Enza" tra i Comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Campegine, Caviago, Gattatico ed il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dall'Associazione medesima, le attività e le passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione, in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

#### **Art. 42** *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

#### **Art. 43** *Norme transitorie e finali*

1. Dalla data di costituzione dell'Unione e fino al 31 dicembre 2008, Presidente dell'Unione è il Sindaco in quel momento in carica quale Presidente dell'Associazione Intercomunale.
2. Per lo stesso periodo di cui al comma precedente il Vice presidente dell'Unione è il Sindaco individuato da precedente intesa tra i Sindaci dell'Unione.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

**Art. 44**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ultimo Comune che vi ha provveduto.

**Art. 45**  
***Prima seduta del Consiglio dell'Unione***

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle nomine delle componenti e dei componenti, effettuate a norma del terzo comma del precedente articolo 8.